

## Così la Scia non s'aggira

*Serve il permesso di costruire per le opere di ristrutturazione edilizia, se queste consistono in interventi che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Per i restanti interventi di ristrutturazione «leggera» (compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione che non rispettino la sagoma dell'edificio preesistente) può essere utilizzata la Scia (segnalazione certificata di inizio attività). A chiarirlo è il Consiglio di stato che, nella sentenza del 10 ottobre 2018 (n. 5984), spiega quali siano i diversi titoli abilitativi necessari nel caso di una «ristrutturazione edilizia». La ristrutturazione, nelle forme dell'intervento «conservativo» o «ricostruttivo», si pone in continuità con tutti gli altri interventi edilizi cosiddetti minori (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo), che hanno per finalità il recupero del patrimonio edilizio esistente. Per gli immobili sottoposti a vincolo (dlgs n. 42/2004) sono soggetti a Scia solo gli interventi che non alterano la sagoma dell'edificio.*

